



Comune di Carrara

Prot. / ord. n. /2012

Prot. 946/SA ord. n. 38/2012

Il Dirigente

Considerato che con l'apertura della "Strada dei Marmi" sarà eliminato dal centro cittadino il traffico pesante proveniente dai bacini marmiferi, collegando gli stessi direttamente con la zona industriale;

Vista l'Ordinanza prot. 16513 del 14.04.2006 con cui vengono impartite disposizioni atte a prevenire la diffusione di polveri nell'ambiente;

Ritenuto opportuno impartire prescrizioni cautelative dirette a prevenire la dispersione nell'ambiente di materiale vario durante il trasporto di marmo e dei suoi derivati o di altri materiali polverulenti lungo il nuovo tracciato della "strada dei marmi";

Considerato che, per l'efficacia della presente Ordinanza, occorre rendere obbligatorio che i veicoli adibiti al trasporto di materiale lapideo e/o di sottoprodotti di lavorazione effettuino il passaggio dalla pesa e dall'impianto di lavaggio sito in loc. Canale dal momento della loro entrata in funzione;

Vista la direttiva 2008/50/CE relativa alla "qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

Visto il Decreto legislativo n°155 del 13.08.2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Visto l'Allegato V, parte V del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. che al punto 1.1 prevede: "Nei casi in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri;

Visto l'art. 15 – punto f) del D.lgs 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i. con il quale si fa divieto di gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;

Visto l'art. 15 – punto g) del D.lgs 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i. con il quale si fa divieto di apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

Visto l'art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli) del D.lgs 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

Vista la Legge regionale n° 9 del 11.02.2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente";

Visto l'art. 7 bis D.lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;

ORDINA

1 – I proprietari e/o i conducenti dei mezzi provenienti dai bacini marmiferi adibiti al trasporto delle merci quali terre, scaglie, “tout venant”, granulati, polveri e marmo in blocchi, hanno l'obbligo di effettuare l'operazione di pesatura ed il lavaggio esterno dei mezzi attraverso l'impianto posto in loc. Canalie. Sono esenti dall'obbligo del lavaggio i veicoli con larghezza superiore a m 2,50, e/o altezza superiore a m 4,00.

STABILISCE

A – La presente modifica ed integra il punto 5 della precedente Ordinanza prot. 16513 del 14.04.2006.

B - Ai trasgressori delle prescrizioni di cui al punto 1 della presente Ordinanza verrà applicata una sanzione da 150,00 a 500,00 € con le modalità di cui all' art. 7/bis D. Lgs. 267/2000 così come viene modificato dalla L. 3/03 e dalla L. 50/03.

C – All'accertamento di dette violazioni provvedono gli agenti e gli ufficiali della Polizia Municipale.

D – che l'esecutività alla presente ordinanza parte dalle ore 0,00 del giorno 23 Aprile del corrente anno.

E – Di dare pubblicità del presente atto a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio e dandone comunicazione alle categorie interessate nonché alla stampa locale.

F – Per quanto non stabilito espressamente dalla presente ordinanza si rinvia alle norme della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla L.R. 28 dicembre 2000, n. 81.

G - Contro il presente atto potrà essere presentato ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di adozione dello stesso oppure al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Carrara il 20.04.2012

Il Dirigente
Ing. Franco Fini